

## **TI\_GERICHTE 80.1997.28 vom 28. Juli 1997**

TI Tribunale d'appello, 1997-07-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.1997.28](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.1997.28)

FR: TI\_GERICHTE 80.1997.28 du 28 juillet 1997

IT: TI\_GERICHTE 80.1997.28 del 28 luglio 1997

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Camera di diritto tributario 23.07.1997 80.1997.28 Tessin Camera di diritto tributario 23.07.1997 80.1997.28 Ticino Camera di diritto tributario 23.07.1997 80.1997.28

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 80.97.00028 Lugano 28 luglio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello composta dai giudici: Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Lorenzo Anastasi segretario: Fiorenzo Gianinazzi statuendo sul ricorso del 13 febbraio 1997 in materia di: IC 93/94 presentato da: \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, rappr. da: \_\_\_\_\_ SA, \_\_\_\_\_, ritenuto in fatto ed in diritto 1. Nella tassazione IC/IFD 1993-94 l' Ufficio di tassazione di \_\_\_\_\_ esponeva a \_\_\_\_\_ un reddito d'altra fonte di fr. 20'000.-- di media annua, poiché il calcolo della tesoreria, relativo agli anni di computo, rivelava una maggior uscita di ca. fr. 40'000.-- (cfr. decisione su reclamo del 13 gennaio 1997; verbale di audizione da parte dell'UT del 26 novembre 1996). 2. Con il presente, tempestivo ricorso \_\_\_\_\_, assistito dalla \_\_\_\_\_ SA, chiede lo stralcio del reddito d'altra fonte, argomentando d'aver ricevuto in donazione dai genitori nel corso del biennio di computo un importo in scellini austriaci equivalente a fr. 26'000.--. Invitato a comprovare il versamento ricevuto dai genitori, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione del 6 giugno 1997, con la quale il signor \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ conferma di aver concesso ai coniugi \_\_\_\_\_ un prestito equivalente a fr. 26'000.--Con scritto del 14 giugno 1997 il ricorrente spiega alla \_\_\_\_\_ SA che i suoceri, invitati a firmare una dichiarazione di donazione, avrebbero invece preteso che si sia trattato semplicemente di un prestito. 3. Secondo l'art. 33 LT il reddito di un contribuente deve corrispondere almeno al tenore di vita suo e delle persone, al cui sostentamento provvede. Tocca al contribuente provare come egli abbia sopperito alle spese determinate dal suo tenore di vita, facendo capo al consumo di redditi non imponibili o di sostanza (art. 33 cpv. 2 LT). Questa Camera, per costante giurisprudenza, ha quindi sempre considerato legittimo integrare i redditi dichiarati dal contribuente con un reddito d'altra fonte fino a un valore che corrisponda al suo tenore di vita, nel caso in cui i redditi dichiarati apparissero manifestamente insufficienti al mantenimento del contribuente e della sua famiglia ( CDT n. 67 del 22 febbraio 1983 in re R.; CDT n. 105 del 19 aprile 1983 in re Z.). 4. Il ricorrente non contesta il calcolo di tesoreria discusso dal proprio rappresentante con l'UT di \_\_\_\_\_, ma si limita a giustificare la carenza di liquidità per ca. fr. 40'000.-- con versamenti ricevuti dal suocero all'estero per ca. fr. 26'000.--. Invitato a produrre la prova dell'importo ricevuto, il ricorrente ha prodotto una dichiarazione del suocero del 6 giugno 1997, con la quale il signor \_\_\_\_\_ in Vienna conferma di aver

concesso ai coniugi \_\_\_\_\_ un prestito equivalente a ca. fr. 26'000.--. Non v'è tuttavia alcuna prova della data della concessione di tale prestito, né tanto meno la prova del trasferimento del denaro in Svizzera mediante, ad esempio, documentazione bancaria che attesti il prelevamento della somma in Austria, oppure mediante il bonifico bancario dell'importo dal suocero in Austria alla figlia e al genero in Svizzera, oppure ancora la produzione della tassazione dell'asserita donazione. 5. La dichiarazione prodotta appare a questa Camera difficilmente controllabile e forse anche scarsamente attendibile. In effetti, in un primo tempo era stata sostenuta la tesi della donazione; nella dichiarazione del suocero, invece, si parla di prestito. Non giova certo attribuire la causa di questo cambiamento di versione alla richiesta di questa Camera di provare la donazione (segnatamente del versamento del relativo importo mediante documentazione che lo attesti o la produzione della tassazione della donazione), poiché ha tratto origine proprio dalla lettera del 6 marzo 1997 della \_\_\_\_\_ SA, in cui si affermava testualmente che la moglie del ricorrente nel corso del periodo di computo 1991/92 aveva ricevuto in donazione dai suoi genitori scellini austriaci per il controvalore di fr. 26'000.--. 6. Non va invero dimenticato che, con riferimento alla prova dell'esistenza di debiti professati verso persone all'estero o di versamenti ricevuti da persone domiciliate in un altro stato, le autorità fiscali hanno il dovere d'esigere delle informazioni precise e complete. Stante questo obbligo di informazione e di documentazione sui fatti adottati ai fini della tassazione, essa deve ignorare i fatti adottati ma non provati o comunque non resi verosimili ( DTF 107 Ib 218; STF del 9 giugno 1961 in re F. A. e riferimenti). Né va dimenticato che chi intrattiene relazioni d'affari o economiche con persone domiciliate all'estero sa a priori di poter essere chiamato a provare l'effettività della relazione invocata e di poter essere chiamato a sopportare le conseguenze delle difficoltà probatorie che gliene derivano ( CDT n. 205 del 26 agosto 1991). Per questi motivi, visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto . 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di \_\_\_\_\_ fr. 300.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.– per un totale di \_\_\_\_\_ fr. 380.– sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello II  
Presidente: \_\_\_\_\_ Il Segretario: \_\_\_\_\_

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.